RATIO QUOTIDIANO
Il commento e la critica delle più importanti notizie del momento

ALTRE IMPOSTE INDIRETTE E ALTRI TRIBUTI

di SABATINO PIZZANO

Bollo in fattura, per le Entrate il riaddebito entra nella ritenuta

Un interpello regionale include i 2 euro nella base di calcolo del prelievo. Resta da chiarire il confine con i rimborsi analitici delle spese professionali.

Quando il professionista addebita al cliente i 2 euro dell'imposta di bollo dovuta sulla fattura, l'importo concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo e, se il cliente agisce da sostituto d'imposta, entra nella base di calcolo della ritenuta d'acconto. È la posizione espressa dalla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate dell'Emilia-Romagna nella risposta all'interpello n. 909-259/2026, relativa al settore odontoiatrico. Il parere vincola l'Amministrazione nei confronti dell'istante e per la questione esaminata, secondo l'art. 11 L. 212/2000. La motivazione interessa anche gli altri professionisti che riaddebitano il bollo alle stesse condizioni.

Il ragionamento parte dal **soggetto tenuto ad assolvere il tributo.** Per le fatture relative a prestazioni esenti da Iva, il bollo è dovuto quando l'importo supera 77,47 euro, secondo l'art. 13 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972. L'Agenzia individua nell'emittente il soggetto tenuto in via principale ad assolvere l'imposta, ferma la solidarietà prevista dall'art. 22 dello stesso decreto. Se il professionista recupera il costo dal cliente, secondo la Direzione regionale la somma integra il compenso. La distinta esposizione in fattura, da sola, è insufficiente per qualificare l'importo come anticipazione in nome e per conto del cliente ai sensi dell'art. 15, c. 1, n. 3) D.P.R. 633/1972.
Nel caso esaminato, ai fini Iva il riaddebito segue il trattamento della prestazione esente cui si riferisce. Ai fini delle imposte dirette, invece, la qualificazione del riaddebito come parte del compenso incide sulla somma da trattenere al pagamento. Per una prestazione odontoiatrica esente fatturata da un professionista in regime ordinario a uno studio che opera come sostituto d'imposta, un onorario di 500 euro e un bollo riaddebitato di 2 euro portano la base della ritenuta a 502 euro. In assenza di altre voci, la ritenuta del 20% prevista dall'art. 25 D.P.R. 600/1973 è pari a 100,40 euro e il netto da pagare è 401,60 euro. Se il professionista sostiene il bollo senza addebitarlo, la ritenuta resta pari a 100 euro.

Nel regime forfetario, l'Agenzia aveva già chiarito, con la risposta all'interpello 12.08.2022, n. 428, che il bollo riaddebitato e incassato si somma ai compensi sui quali si applica il coefficiente di redditività. Anche in presenza di un committente sostituto d'imposta, l'art. 1, c. 67 L. 190/2014 esclude la ritenuta sui compensi assoggettati al regime, a fronte della dichiarazione del professionista che le somme sono soggette a imposta sostitutiva. Il precedente del 2022 riguarda quindi la determinazione del reddito forfetario e, da solo, lascia aperta la questione della ritenuta nel regime ordinario.

Il profilo più discusso riguarda l'art. 54, c. 2, lett. b) del Tuir, come riscritto dal D.Lgs. 192/2024. La disposizione esclude dal reddito di lavoro autonomo i rimborsi delle spese sostenute per eseguire l'incarico e addebitate analiticamente al committente. È un criterio distinto da quello previsto ai fini Iva per le anticipazioni in nome e per conto altrui. Di conseguenza, il fatto che il professionista assolva il bollo in proprio chiarisce perché il riaddebito resti fuori dall'art. 15, ma lascia da stabilire se il tributo sulla fattura possa rientrare tra le spese sostenute per l'esecuzione dell'incarico.
L'indicazione separata dei 2 euro consente di identificare il costo recuperato. Il punto interpretativo è **se quel costo afferisca all'esecuzione dell'incarico oppure alla successiva documentazione del compenso.** È su questa distinzione che si misura la tenuta della qualificazione adottata dalle Entrate.

Riproduzione vietata - martedì 10 novembre 2026